

Prot. n. 42728

27-12-2017

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 lettera a) comma I del TUEL nei confronti della società One Works S.p.A per redazione PUT".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che:

in data 13 dicembre 2017 alle ore 11,04 il Collegio dei Revisori dei Conti ha ricevuto via PEC richiesta di parere di cui all'oggetto;

In data 14 dicembre 2017 alle 7,51 il Collegio dei Revisori tramite PEC ha inoltrato la richiesta di documentazione propedeutica al rilascio del parere sul debito fuori bilancio;

In data 19 dicembre 2017 alle ore 11,40 è stata trasmessa la documentazione richiesta consistente nella determina 115/4 del 14/02/2007.

ESAME DEI FATTI

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 115/4 AVI del 14.02.2007 veniva aggiudicato l'appalto in convenzione dell'incarico specialistico per attività connesse all'elaborazione del Piano Generale del Traffico Urbano nel Comune di Misilmeri, alla società One Works spa di Milano impegnando sul capitolo P.E.G. 984 cod.1.08.01.03 la somma necessaria 33.000,00 più IVA al 20% €. 6.600,00 per un totale di €. 39.600,00;

Tra il 2008 e la fine del 2009 la ditta ONE WORKS S.p A, nel rispetto di quanto previsto in convenzione emetteva fatture per un totale di €. 35.640,00 regolarmente pagate, rinviando l'emissione della fattura per la quota a saldo all'approvazione del PGTU;

Con l'accertamento dei residui al 31.12.2010 è stato impropriamente cancellato il residuo costituente l'impegno assunto con la determinazione n. 115/4 AVI del 14/02/2007, lasciando così priva di copertura finanziaria la fattura n.70 del 29/04/2011, che la ditta One Works S.p.A aveva emesso a saldo a seguito dell'approvazione del PGTU il 24.02.11 ;

il 29.04.2011 veniva emessa la fattura 70/2011 a saldo per euro 3.960,00, che l'Ente non provvedeva a pagare;

Rimasti inevasi i solleciti di pagamento relativi alla fattura 70/2011 in data 03-10-2012 la Ditta One Works spa di Milano ha notificato decreto ingiuntivo n. 28042/2012, non opposto dall'Ente, emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Milano;

in data 28/11/2014, ben due anni dopo il responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Dott. Felice Puzzo ha proposto il riconoscimento del debito fuori bilancio alla Commissione Straordinaria, nella determina viene dato atto che per l'attività posta in essere dalla ditta One Works spa veniva impegnato l'importo di € 33.000,00 e che venivano regolarmente saldate le

fatture n. 98 del 30/06/2008 per un importo pari ad € 7.920, n. 52 del 31.03.2009 per un importo di € 11.880,00; n. 279 del 31.12.2009 per un importo di € 15.840,00” il totale pagato in acconto è stato di €. 35.640,00, pertanto il dato dell’impegno riportato in proposta è inesatto ;

Sulla proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale Dott. Felice Puzzo non viene rilasciato il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile la proposta viene restituita per carenza di motivazione dalla responsabile del servizio finanziario è argomentata “Non si comprende, infatti, dalla lettura del provvedimento la ragione per cui essendo stato regolarmente assunto l’impegno di spesa ed essendo stato il servizio regolarmente espletato, non si sia proceduto alla liquidazione della fattura precedentemente.”

Nel 2014 la società One Works spa di Milano ha proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia che con sentenza 742/2017 del 15/3/2017 ha accolto il ricorso assegnando 90 giorni per il pagamento ultimati i quali il Commissario ad acta nominato in sentenza nella persona del Prefetto di Palermo o altro funzionario della Prefettura delegato dal Prefetto spirati tutti i termini previsti dalla legge provvederà ad adottare gli atti necessari al pagamento del debito.

l'ammontare del debito risultante dal provvedimento è di € 10.502,12 così distribuito: € 3.960,00 residuo fattura, € 1.992,29 interessi di mora, € 4.249,83 spese legali, € 250,00 spese di registrazione sentenza, € 50,00 interessi moratori fino al 31/01/2018;

la somma di € 3.960,00 relativa alla fattura n. 70 del 29/04/2011 con determinazione del Responsabile del Servizio n. 26/AVII del 07/12/2017 è stata impegnata e liquidata, mentre il debito residuo ammonta a € 6.542,12;

ESAME DELLA NORMATIVA

E' indubbio che debba riconoscersi il debito fuori bilancio anche se trattasi di interessi di mora, spese legali e oneri accessori , il caso prospettato nella richiesta di parere è dunque tipicamente contemplato dalla lettera della norma. Si obietta però sul fatto che le spese di che trattasi sono evidentemente sprovviste del requisito dell'utilità per l'ente, anzi abbiano causato un aggravio di spesa non indifferente.

LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA nella Camera di consiglio del 23 aprile 2015

“.....nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria,..... La competenza esclusiva del Consiglio comunale nel riconoscimento del debito fuori bilancio è stata ribadita dalla deliberazione di questa Sezione n.55/2014/PAR, ove si è chiarito che:” *Superando il precedente orientamento (Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 2/2005), la più recente giurisprudenza (da ultimo, cfr. delibera n. 21/2013/VSGF, n. 74/2013/PRSP, n.270/2011/GEST)formatasi in materia ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, che non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d'urgenza, da parte di altri organi. Nel quadro appena delineato, i responsabili dei servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni (art.193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e*

costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare".

RILIEVI

Appare evidente che avere eliminato ingiustificatamente il residuo al 31/12/2010 non ha consentito il pagamento a saldo della fattura così come, non avere previsto negli anni successivi a stanziare le somme nei bilanci che si sono susseguiti, i comportamenti sono stati negligenti e dannosi per l'Ente.

Non si comprende perché non si è provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio dietro proposta del funzionario Felice Puzzo a seguito decreto ingiuntivo n. 28042/2012, non opposto dall'Ente, emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Milano e della proposizione del ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo presentato al TAR per la Lombardia, nella considerazione che *"L'eventuale previsione in bilancio di uno specifico stanziamento per liti, arbitraggi, transazioni e quant'altro non elimina la necessità che il Consiglio deliberi anche sulla riconoscibilità dei singoli debiti formati al di fuori delle norme giuscontabili (pr.cont.1-105; Sezione controllo per la Basilicata, delibera n. 6/2007/PAR)"*. Ciò sta a significare che essendo subentrato il decreto ingiuntivo non opposto equivalente quindi ad una sentenza definitiva di condanna e benché vi fossero state allocate nel bilancio le risorse necessarie al pagamento era obbligatorio riconoscere il debito fuori bilancio.

Infine appare grave avere fatto sì che maturassero interessi e spese legali perché non si è nei tempi e nei modi consentiti dall'ordinamento contabile proceduto a riconoscere e pagare il debito scaturente dalla summenzionata sentenza causando così ulteriore aggravio di spese.

Alla luce di quanto esaminato della normativa in atto e dei rilievi mossi si invita ognuno per la propria competenza ad individuare eventuali responsabilità.

PRESO ATTO

Che l'articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi risulta approvato da parte dell'organo consiliare il bilancio di previsione 2017/2019;

Che in base agli elementi forniti, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva .

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019 al codice intervento con 1.111.10 cap. pag. 1831 "Debiti fuori bilancio oneri straordinari della gestione corrente",

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

ricorda, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

invita l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Misilmeri 22/12/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it
CC:
Oggetto: CONSEGNA: Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Data: Wed Dec 13 11:04:36 CET 2017

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it "posta certificata" --

Il giorno 13/12/2017 alle ore 11:04:17 (+0100) il messaggio con Oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio." inviato da "affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it" ed indirizzato a "gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it" è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: 866C5128-060A-3545-7998-B3B2A669AFB1@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

daticert.xml (1007)
postacert.eml (2486917)

Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:

In allegato si trasmette quanto in oggetto.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:

Riconoscimento debito fuori bilancio ONE WORKS.pdf (956914)

DFB gaspare di fede.pdf (658099)

smime.p7s (3317)



Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it
CC:
Oggetto: CONSEGNA: Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Data: Wed Dec 13 11:04:40 CET 2017

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a roberto.rispoli@pec.commercialistipa.it "posta certificata" --

Il giorno 13/12/2017 alle ore 11:04:17 (+0100) il messaggio con Oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio." inviato da "affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it" ed indirizzato a "roberto.rispoli@pec.commercialistipa.it" è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: 866C5128-060A-3545-7998-B3B2A669AFB1@telecompost.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

daticert.xml (1007)

postacert.eml (2486917)

Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:

In allegato si trasmette quanto in oggetto.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:

Riconoscimento debito fuori bilancio ONE WORKS.pdf (956914)

DFB gaspare di fede.pdf (658099)

smime.p7s (3317)



Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it
CC:
Oggetto: *CONSEGNA: Riconoscimento debiti fuori bilancio.*
Data: Wed Dec 13 11:04:42 CET 2017

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/12/2017 alle ore 11:04:17 (+0100) il messaggio "Riconoscimento debiti fuori bilancio." proveniente da "affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it" ed indirizzato a "studiocrivello@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 866C5128-060A-3545-7998-B3B2A669AFB1@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Riconoscimento debiti fuori bilancio." sent by "affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it", on 13/12/2017 at 11:04:17 (+0100) and addressed to "studiocrivello@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 866C5128-060A-3545-7998-B3B2A669AFB1@telecompost.it

postacert.eml (2486917)

Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:

In allegato si trasmette quanto in oggetto.

Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:

Riconoscimento debito fuori bilancio ONE WORKS.pdf (956914)


DFB gaspare di fede.pdf (658099)

dati-cert.xml (1314)

smime.p7s (3491)



Pubblicato il 29/03/2017



N.00742 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 01926/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2014, proposto da:

One Works S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cervi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Bergamo, 7;

contro

Comune di Misilmeri non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 28042/2012 del Tribunale di Milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha proposto azione per l'ottemperanza del Decreto Ingiuntivo in epigrafe indicato, non opposto.

L'Amministrazione intimata non si è costituita.

La causa è stata trattenuta in decisione all'odierna Camera di Consiglio.

La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall'Ente debitore, e si fonda su un Decreto Ingiuntivo che è divenuto inoppugnabile dopo la dichiarazione di esecutività da parte del giudice che lo ha pronunciato, con la conseguente equiparazione alle sentenze con autorità di cosa giudicata (C.d.S., V, 29 aprile 2016, n. 1644), ai fini dell'esperimento del giudizio di ottemperanza.

Il Decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Misilmeri in data 3/10/2012.

È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l'azione per il recupero coattivo.

Il ricorso per ottemperanza va, dunque, accolto, dichiarando l'inottemperanza dell'Ente resistente, e assegnandogli un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento delle somme tutte indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede ottemperanza, dedotti gli importi che il eventualmente già corrisposti, e quelli ulteriori che fossero stati comunque versati, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Milano n. 681 del 8/3/2017; T.A.R. Calabria - Reggio, 22 marzo 2016, n. 290) , nonché delle le spese legali ivi

liquidate e quelle liquidate con la presente decisione.

Nel caso d'inutile decorso del termine assegnato per l'ottemperanza, è sin d'ora nominato Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario della Prefettura stessa. Questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi novanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l'importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.

Si precisa che il Commissario ad acta è organo ausiliario del Giudice, le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato.

Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), lo accoglie e, per l'effetto, dispone come in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell'importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre oneri accessori di legge, ivi compreso la restituzione di un importo pari al contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Alberto Di Mario, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Dario Feliciati, funzionario del TAR Lombardia - Milano, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la sentenza n. 742/2017 riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. La presente copia si compone di complessivi n. 2 fogli, per complessive 4 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Milano, 19/5/17

Firma 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma

REPUBBLICA ITALIANA


In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti a chiunque aspetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.


La presente copia della sentenza n. 742/17, conforme all'originale, viene rilasciata in forma esecutiva, al fine della liquidazione delle spese a favore AVV. G2V


Milano, 19/5/17

IL SEGRETARIO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA - MILANO
ASSOLTO PAGAMENTO PER € 11,56
EX ART. 285 D.P.R. 115/02

AVV G2V 



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Corpo di Polizia Municipale

☎ 091/8711365 - 0918732224 Telefax 091/8732224

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n.

Misilmeri li, 05 dicembre 2017

Oggetto: relazione in merito al debito formatosi con la Società One Works.

Al Segretario Generale
Sede

Facendo seguito alla Sua nota Prot. n. 40035 del 01/12/2017 in relazione ai crediti vantati dalla Società One Works corrente in Milano si rappresenta che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del Reg. del 24/02/2011 veniva approvato in via definitiva il P.G.T.U.

Successivamente a tale adozione la società One Works trasmetteva fattura n. 70 del 29/04/2011.

Al riguardo è dato osservare che a seguito di rivisitazione dei residui attivi e passivi del 2010 la somma residua impegnata per la redazione del P.G.T.U. è stata cancellata, non potendo, di fatto procedere alla liquidazione.

In data 28/11/2014, l'allora Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Dott. Felice Puzzo, trasmetteva proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Commissione Straordinaria di riconoscimento di debito fuori bilancio in relazione alla fattura non pagata alla Società One Works.

Con nota prot. n. 41930 del 29/12/2014 la Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, restituiva la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio per "carezza di motivazione".

Da allora nessun altro provvedimento è stato emesso.

Tanto si comunica.


Il Comandante
Dott. Giuseppe La Barbera

F. fare richiesta la rinuncia della nota

La relazione è altrettanto importante
e nulla che tene le motivazioni del mancato
pagamento quantomai dal momento in cui è
stato notificato il D. I., quando lo stesso è
diventato esecutivo e lo nome del comune

Frank le nota a _____ del _____

Tale relazione dovrà essere allegata alla
dichiarazione per gli obblighi inoltro come così
dei conti



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Misilmeri li 06.12.2017

Al Responsabile dell'Area 7
Dott. Giuseppe La Barbera

e, p.c., Al sig. Sindaco

All'ufficio Affari Legali
Dott. Antonino Cutrona

Al Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Bianca Fici

All'Assessore Elisabetta Ferraro

Sede

Oggetto: Riscontro nota esecuzione del giudicato 742/2017.

Con nota PEC n. 40035 del 01.12.2017, è stata emessa una disposizione di servizio in ordine alle attività da porre in essere per l'esecuzione del giudicato indicato in oggetto.

In data 05.12.2017, è pervenuta la nota n. 40443, con la quale la S.V., relaziona in maniera alquanto sintetica sul motivo del mancato pagamento del credito vantato dalla società One Work, ma nulla dice sull'inerzia di codesto ufficio.


Nulla viene detto in ordine al ritardo di ben 6 anni nel pagamento della fattura, né viene chiarito se a seguito della cancellazione del residuo, codesto ufficio abbia provveduto a richiedere l'iscrizione in bilancio, né tanto meno se si sia attivato a richiederlo nel momento in cui è pervenuto il decreto ingiuntivo.

A ciò si aggiunge che nulla dice sulle motivazioni che hanno impedito a codesto ufficio di provvedere in merito dopo la notifica del procedimento del Giudice.

Si ribadisce la necessità e urgenza di tale dettagliata relazione da trasmettere al Collegio dei Revisori del Conti che dovrà rendere il proprio parere obbligatorio sulla proposta di deliberazione che la S.V., ha trasmesso all'ufficio di segreteria che a parere della scrivente risulta priva degli elementi essenziali per un corretto deliberato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pietra Quartuccio



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 40566

Misilmeri li 06.12.2017

Al Responsabile dell'Area 7
Dott. Giuseppe La Barbera

e, p.c., Al sig. Sindaco

All'ufficio Affari Legali
Dott. Antonino Cutrona

Al Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Bianca Fici

All'Assessore Elisabetta Ferraro

Sede

Oggetto: Riscontro nota esecuzione del giudicato 742/2017.

Con nota PEC n. 40035 del 01.12.2017, è stata emessa una disposizione di servizio in ordine alle attività da porre in essere per l'esecuzione del giudicato indicato in oggetto.

In data 05.12.2017, è pervenuta la nota n. 40443, con la quale la S.V., relaziona in maniera alquanto sintetica sul motivo del mancato pagamento del credito vantato dalla società One Work, ma nulla dice sull'inerzia di codesto ufficio.


Nulla viene detto in ordine al ritardo di ben 6 anni nel pagamento della fattura, né viene chiarito se a seguito della cancellazione del residuo, codesto ufficio abbia provveduto a richiedere l'iscrizione in bilancio, né tanto meno se si sia attivato a richiederlo nel momento in cui è pervenuto il decreto ingiuntivo.

A ciò si aggiunge che nulla dice sulle motivazioni che hanno impedito a codesto ufficio di provvedere in merito dopo la notifica del procedimento del Giudice.

Si ribadisce la necessità e urgenza di tale dettagliata relazione da trasmettere al Collegio dei Revisori del Conti che dovrà rendere il proprio parere obbligatorio sulla proposta di deliberazione che la S.V., ha trasmesso all'ufficio di segreteria che a parere della scrivente risulta priva degli elementi essenziali per un corretto deliberato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa *Piera Quartuccio*



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Misilmeri li 01/12/2017

Al Responsabile dell'Area 7
Dott. Giuseppe La Barbera

e, p.c., Al sig. Sindaco

All'ufficio Affari Legali
Dott. Antonino Cutrona

Al Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Bianca Fici

All'Assessore Elisabetta Ferraro

Sede

Oggetto: Nota pec n. 39894 del 01.12.2017. Esecuzione del giudicato n. 742/2017.

Disposizione di servizio.

E' pervenuta alla scrivente in data odierna, la nota n. 39894 del 01.12.2017, avente per oggetto: "mandato al Commissario Ad Acta nominato con sentenza n. 742/2017 – RG.1926/2014 del TAR della Lombardia per l'esecuzione del giudicato a seguito di inerzie da parte del Comune di Misilmeri (Pa)", con la quale il legale della società ONE WORKS s.p.a., chiede al sig. Prefetto di Palermo, l'investitura quale Commissario ad Acta, per l'esecuzione del giudicato in relazione ai crediti vantati dalla predetta società.

Dal contenuto della presente nota, risulta evidente l'inerzia di codesto ufficio, che non ha ancora proceduto alla liquidazione di quanto ingiunto dal Giudice.

Alla luce di ciò, si dispone l'immediata emissione della proposta di deliberazione necessaria per la liquidazione del debito, accompagnata da una dettagliata relazione sui motivi giustificativi del ritardo nell'esecuzione del giudicato.

È indubbio precisare, che come è ben noto alla S.V., tutti i ritardi nell'esecuzione, non potranno essere addebitati all'Ente.


All'uopo si rappresenta l'urgenza anche nella considerazione dell'imminente insediamento del Commissario ad Acta e dell'ulteriore aggravio di spesa che ne subirebbe il Comune, e della scadenza dell'esercizio finanziario.

Il termine assegnato per il deposito della proposta di deliberazione viene pertanto fissato al 05 dicembre 2017 trascorso il quale, il ritardo sarà considerato inadempimento contrattuale.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa *Piera Quattruccio*



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Misilmeri lì 01/12/2017

Al Responsabile dell'Area 7
Dott. Giuseppe La Barbera

e, p.c., Al sig. Sindaco

All'ufficio Affari Legali
Dott. Antonino Cutrona

Al Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Bianca Fici

All'Assessore Elisabetta Ferraro

Sede

Oggetto: Nota pec n. 39894 del 01.12.2017. Esecuzione del giudicato n. 742/2017.

Disposizione di servizio.

E' pervenuta alla scrivente in data odierna, la nota n. 39894 del 01.12.2017, avente per oggetto: "mandato al Commissario Ad Acta nominato con sentenza n. 742/2017 – RG.1926/2014 del TAR della Lombardia per l'esecuzione del giudicato a seguito di inerzie da parte del Comune di Misilmeri (Pa)", con la quale il legale della società ONE WORKS s.p.a., chiede al sig. Prefetto di Palermo, l'investitura quale Commissario ad Acta, per l'esecuzione del giudicato in relazione ai crediti vantati dalla predetta società.

Dal contenuto della presente nota, risulta evidente l'inerzia di codesto ufficio, che non ha ancora proceduto alla liquidazione di quanto ingiunto dal Giudice.

Alla luce di ciò, si dispone l'immediata emissione della proposta di deliberazione necessaria per la liquidazione del debito, accompagnata da una dettagliata relazione sui motivi giustificativi del ritardo nell'esecuzione del giudicato.


É indubbio precisare, che come è ben noto alla S.V., tutti i ritardi nell'esecuzione, non potranno essere addebitati all'Ente.

All'uopo si rappresenta l'urgenza anche nella considerazione dell'imminente insediamento del Commissario ad Acta e dell'ulteriore aggravio di spesa che ne subirebbe il Comune, e della scadenza dell'esercizio finanziario.

Il termine assegnato per il deposito della proposta di deliberazione viene pertanto fissato al 05 dicembre 2017 trascorso il quale, il ritardo sarà considerato inadempimento contrattuale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa *Piera Quattrocio*



COMUNE DI MISILMERI
(Città Metropolitana di Palermo)

091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Misilmeri li 06.12.2017

Al Responsabile dell'Area 7
Dott. Giuseppe La Barbera

e, p.c., Al sig. Sindaco

All'ufficio Affari Legali
Dott. Antonino Cutrona

Al Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Bianca Fici

All'Assessore Elisabetta Ferraro

Sede

Oggetto: Riscontro nota esecuzione del giudicato 742/2017.

Con nota PEC n. 40035 del 01.12.2017, è stata emessa una disposizione di servizio in ordine alle attività da porre in essere per l'esecuzione del giudicato indicato in oggetto.

In data 05.12.2017, è pervenuta la nota n. 40443, con la quale la S.V., relaziona in maniera alquanto sintetica sul motivo del mancato pagamento del credito vantato dalla società One Work, ma nulla dice sull'inerzia di codesto ufficio.

Nulla viene detto in ordine al ritardo di ben 6 anni nel pagamento della fattura, né viene chiarito se a seguito della cancellazione del residuo, codesto ufficio abbia provveduto a richiedere l'iscrizione in bilancio, né tanto meno se si sia attivato a richiederlo nel momento in cui è pervenuto il decreto ingiuntivo.

A ciò si aggiunge che nulla dice sulle motivazioni che hanno impedito a codesto ufficio di provvedere in merito dopo la notifica del procedimento del Giudice.

Si ribadisce la necessità e urgenza di tale dettagliata relazione da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti che dovrà rendere il proprio parere obbligatorio sulla proposta di deliberazione che la S.V., ha trasmesso all'ufficio di segreteria che a parere della scrivente risulta priva degli elementi essenziali per un corretto deliberato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pietra Quartuccio

Studio Legale

Avv. Roberta Cervi

Spett.le

COMUNE DI MISILMERI

Piazza Comitato n. 26

90036 Misilmeri (PA)

P. IVA/C.F. 02403880822

nota pro forma del 05/12/2017

Descrizione	Onorari indennità spese	Anticipazioni Art. 15 DPR 633
AVV. ROBERTA CERVI IBAN: IT11K055840163600000009403		
ISTANZA AL COMMISARIO AD ACTA RELATIVO ALLA SENTENZA n. 742/2017 compensi stragiudiziali liquidati in decreto	250,00	
Totali	250,00	
Spese generali 15,00 %		
SUB TOTALE	250,00	
Contributo integrativo Cassa di Previdenza 4% (Legge n. 21 /1986)	10,00	
IMPONIBILE I.V.A.	260,00	
I. V. A. 22%	57,20	
ANTICIPAZIONI		
TOTALE FATTURA	317,20	
RITENUTA D'ACCONTO 20%	50,00	
Netto corrisposto	267,20	
la ritenuta d'acconto sarà pagata da Voi pagata come per legge		
Via Bergamo n. 7 - 20135 Milano - C.F.: CRVRR75S46F205W - P.IVA: 05230730961		

Studio Legale

Avv. Roberta Cervi

Spett.le

COMUNE DI MISILMERI

Piazza Comitato n. 26

90036 Misilmeri (PA)

P. IVA/C.F. 02403880822

fattura n. 45 del 13-11-2017

Descrizione	Onorari indennità spese	Anticipazioni Art. 15 DPR 633
AVV. ROBERTA CERVI IBAN: IT11K055840163600000009403		
contenzioso monitorio - decreto ing. N. 38042/2012	494,00	
Procedimento di ottemperanza rg. 1926/2014 sentenza n. 742/2017	1.500,00	
compensi stragiudiziali liquidati in decreto	400,00	
spese liquidate in decreto		79,50
spese di notifica decreto ingiuntivo + notifica atto di precetto + notifica ottemperanza		60,00
c.u. giudizio tar		300,00
Totali	2.394,00	
Spese generali 15,00 %	359,10	
SUB TOTALE	2.753,10	
Contributo integrativo Cassa di Previdenza 4% (Legge n. 21 /1986)	110,12	
IMPONIBILE I.V.A.	2.863,22	
I. V. A. 22%	629,91	
ANTICIPAZIONI	439,50	
TOTALE FATTURA	3.932,63	
RITENUTA D'ACCONTO 20%	550,60	
Netto corrisposto	3.382,03	
la ritenuta d'acconto sarà pagata da Voi pagata come per legge		
Via Bergamo n. 7 - 20135 Milano - C.F.: CRVRRT75S46F205W - P.IVA: 05230730961		

Avv. Paolo d'Urso
Via Bergamo n. 7 20125 Milano
Tel. 02-54060412
Fax 02-5464526
dursogest@live.it
paolo.durso@milano.pccavvocati.it

Ruolo N. 45097/2012
Decreto N. 38022/12
Reparto N. 527/13

Avv. Roberta Cervi **38042**
Via Bergamo n. 7 2
Tel. 02-5406
Fax 02-546
robertacervi@tiscali.it
roberta.cervi@milano.pccavvocati.it

GIUDICE DI PACE DI MILANO

ORIGINALE
ORIGINALE

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

La Società **ONE WORKS S.P.A.** (P. IVA 05811040962), in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Milano, Via Statuto n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo d'Urso (C.F. DRSPLA72H03F205R) e dall'Avv. Roberta Cervi (C.F. CRVVRT75S46F205R), entrambi del Foro di Milano con studio in Milano, Via Bergamo n. 7, in forza di procura a margine al presente atto. I sottoscritti procuratori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, II comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 02-5464526 ovvero all'indirizzo di posta elettronica: robertacervi@tiscali.it ovvero di posta certificata: roberta.cervi@pcc.avvocatimilano.it, così come indicato ai sensi e per gli effetti della Legge 28.12.2005 n. 263

DELEGO: a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di cui al presente Atto, in ogni suo grado e fase, compresa quella esecutiva l'Avv. **Roberta Cervi** e l'Avv. **Paolo d'Urso**, del Foro di Milano conferendo loro tutti i poteri previsti dalla Legge nonché quello di transigere, di chiamare in causa terzi, di rinunciare agli Atti del Giudizio e di accettare rinunce, di rilasciare quietanze liberatorie e di farsi sostituire da altri Avvocati e Procuratori. Ai sensi e per gli effetti della L. 31.12.1996 n. 675 li autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali. Eleggo domicilio presso il loro Studio in Milano, Via Bergamo n. 7. Milano, li _____

ONE WORKS S.p.A.

PREMESSO CHE

- 1) la Società One Works S.p.a., in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Milano, Via Statuto n. 11, è una società specializzata nell'attività di consulenza, progettazione architettonica, direzione artistica, e realizzazione di progetti di complessi urbanistici, aeroportuali e stradali;
- 2) la Società One Works S.p.a. ha intrattenuto rapporti commerciali con il Comune di Misilmeri (PA) (P. IVA 02403880822), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Misilmeri (PA), Piazza Comitato, 26;
- 3) in particolare, la Società One Works s.p.a. a seguito di aggiudicazione della gara d'appalto con determina del 14.02.2007 n. 115/4AVI concludeva con il Comune di Misilmeri una convenzione per l'affidamento di incarico specialistico per attività connesse all'elaborazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) nel Comune di Misilmeri (doc. 1);

E' autentica
Avv. Paolo d'Urso
Avv. Roberta Cervi

SERVIZIO MESSI - MILANO
G.P. 51.196-1
del **25/09/2012**
Rep. **2**
Z.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
07/09/2012
IL CANCELLIERE

SERVIZIO MESSI - MILANO
Diritti: 2,55
Trasporto: 0,01
D.P.R. 1220/59: 0,01
Spese postali: 7,71
Totale: 10,28
Acconto: 2,55
Importo dovuto: 7,73

4) per quanto riguarda la corresponsione dei compensi la convenzione stabiliva (sub. doc. 1 pag. 8):

- 20% alla stipula della convenzione;
- 30% al termine della prima fase stipula della convenzione;
- 40% alla consegna della versione definitiva del piano;
- 10% alla approvazione del PGTU;

5) pertanto, la ricorrente portata ad adempimento la propria prestazione, provvedeva ad emettere le seguenti fatture per un importo complessivo pari ad € 33.000,00 (oltre Iva):

- n. 98 del 30.06.2008 dell'importo di € 7.920,00 (doc. 2);
- n. 52 del 31.05.2009 dell'importo di € 11.880,00 (doc. 3);
- n. 279 del 31.12.2009 dell'importo di € 15.840,00 (doc. 4);
- n. 70 del 29.04.2011 dell'importo di € 3.960,00 (doc. 5);

6) il Comune di Misilmeri non ha mai contestata la prestazione anzi ha provveduto a saldare le fatture n. 98/08, n. 52 e n. 279 del 2009, tuttavia, rimaneva impagata la fattura n. 70/2011 per € 3.960,00 a saldo per l'approvazione del PGTU del 24.02.11 (doc. 6);

7) nonostante i ripetuti solleciti sia da parte della One Works s.p.a. (docc. 7-8) sia da parte degli scriventi legali (doc. 9) il Comune non ha ancora adempiuto alla propria obbligazione;

8) pertanto, la Società One Works s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, si vede costretta ad adire la competente autorità giudiziaria al fine di recuperare quanto dovuto;

9) ricorrono tutti presupposti affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia concedere la provvisoria esecuzione ex art. 642, comma II c.p.c. del presente decreto in quanto è

stata prodotta dalla ricorrente documentazione sottoscritta dalla debitrice comprovante il proprio credito.

Tutto ciò premesso, la Società *One Works s.p.a.*, in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore, *ut supra* difesa, rappresentata e domiciliata

RICORRE

Affinchè la S.V. Ill.ma, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c. ed art. 642 comma II c.p.c., ritenuta la propria competenza ex art. 20 c.p.c., giusto il disposto degli artt. 47 e 1182 c.c. come da messa in mora allegata agli atti (sub. doc. 9) Voglia ingiungere Comune di Misilmeri (PA) - in persona del proprio Sindaco *pro-tempore* - con sede Piazza Comitato, 26, Misilmeri (PA), di pagare immediatamente, alla ricorrente, presso il proprio domicilio eletto, la somma complessiva di Euro **4.635,50** di cui:

- € 3.960,00 (iva compresa) per saldo fattura n. 70 del 29.04.2011;
 - € 275,50 per interessi di mora ex art. 5 D.lgs 213/2002 maturati dal dovuto sino alla data del presente ricorso;
 - € 400,00 per spese legali sostenute per il recupero della somma non *tempestivamente corrisposta, liquidate, ex art. 6 D.lgs n. 213/2002, secondo le tariffe forensi in via stragiudiziale* (sub. doc. 9);
- oltre interessi di mora maturati e maturandi ex art. 5 D.lgs n. 213/2002 dalla data del presente ricorso al saldo effettivo, oltre spese successive ed occorrente.

Tutto ciò con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali come da tariffa e da nota spese vigente.

A sostegno dei propri assunti si produce la seguente documentazione:

- 1) convenzione per PTU del 10/06/2008; 2) copia fattura n. 98/2008; 3) copia fattura n. 52/2009; 4) copia fattura n. 279/2009; 5) copia fattura n. 70/2011; 6) approvazione ptu; 7-8) solleciti One Works dell'ottobre e novembre 2011; 9) race, a/r dei legali del 30.12.2011; 10) nota spese.

I sottoscritti procuratori dichiarano, ai sensi della Legge n. 115/2002, che l'importo ingiunto, comprensivo di interessi di mora alla data del presente ricorso, è pari ad € 4.635,50.

Con osservanza.

Milano, 06 giugno 2012

Avv. Paolo d'Urso

Avv. Roberta Cervi

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione prodotta, ritenuta la propria competenza, nonché il credito certo liquido ed esigibile, visti gli art. 633 ss c.p.c. e 640, comma II s.p.c.

INGIUNGE

Al Comune di Misilmeri (PA) (P. IVA 02403880822), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Misilmeri (PA), Piazza Comitato, 26, di pagare immediatamente *entro 30 giorni dal* alla ricorrente, in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore, presso il domicilio eletto, la somma Euro 4.635,50 oltre gli ulteriori interessi di mora maturati e maturandi dalla data del presente ricorso al saldo effettivo, nonché le spese, i diritti e gli onorari della presente procedura monitoria che si liquidano in complessivi Euro 273,00 di cui 29,50 per spese, Euro 349,00 per diritti, Euro 165,00 per onorari ed 12,50 per spese generali, oltre oneri di legge e successive occorrenze. *del presente atto* Con avvertimento al debitore che può proporre opposizione davanti allo stesso giudice nel termine di 40 giorni dalla notifica del presente decreto e che, in difetto, il predetto decreto diverrà esecutivo.

Milano, 13/6/2012

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 AGO. 2012

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

GIUDICE DI PACE
Avv. Annamaria Santoro

13 SET. 2012

IL CANCELLIERE
Dr. Rosa S. P.